

N. 00508/2011 REG.ORD.CAU.

N. 02943/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2943 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Salvatore Giuseppe Crisafi, rappresentato e difeso dall'avv. XY, con domicilio eletto presso XY

contro

Consiglio degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ianniello, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via A. Riboty, 28;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 17.12.2009 di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio degli Avvocati di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Collegio non ritiene necessari in questa sede i richiesti ulteriori approfondimenti ai fini della decisione sulla domanda cautelare;

Considerato che già con ordinanza n. 1724 del 2010 questo Tribunale aveva espresso perplessità in ordine alla censura di incompetenza;

Rilevato che a seguito della predetta ordinanza la parte resistente ha proceduto ad emettere un nuovo provvedimento nel rispetto delle garanzie di partecipazione dell'interessato;

Ritenuto che non si rinvergono profili di fumus boni juris alla luce anche dei documenti allegati alla memoria della resistente;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto che si rinvergono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2011

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)